



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 204 DEL 6.12.2000

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 34/A della F.I.G.C. pubblicato in data 18 settembre 2000:

“ “ “

Si pubblicano le modifiche regolamentari relative ad alcuni articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, approvate dal Consiglio Federale nel corso della riunione del 18 settembre 2000.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 40

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Omissis.

1. Invariato:

2. Omissis.

2. Invariato:

3. Omissis.

3. Invariato.

4. Omissis.

4. Invariato.

5. Omissis.

5. Invariato.

6. Omissis.

6. Invariato

7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti

7. Invariato.

all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art. 61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.

Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori.

In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario.

Omissis il resto.

Invariato il resto.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 17

Gli Organi di giustizia

1. Gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia. I supporti tecnici e materiali sono assicurati dalla F.I.G.C. ai cui organi, in base allo Statuto Federale, spetta l'esclusiva competenza per la nomina delle persone preposte agli Organi di giustizia.

2. Le persone preposte agli Organi di giustizia sportiva possono essere private dell'incarico, nel corso della durata del mandato, solo su loro richiesta o per comprovata irregolarità di funzionamento dell'organo. In particolare la decadenza dell'incarico viene pronunciata, con le stesse modalità previste per la nomina, per i Giudici Sportivi o i membri di Organi collegiali della giustizia sportiva che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute dell'organo cui sono preposti.

3. Gli Organi di giustizia sportiva sono i seguenti:

a) I Giudici Sportivi, con competenza rispettivamente per i Campionati e le altre competizioni organizzate in ambito:

- della Lega Nazionale Professionisti;
- della Lega Professionisti Serie C;
- del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale nonché delle manifestazioni nazionali e internazionali della L.N.D.;

NUOVO TESTO

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 17

Gli Organi di giustizia

1. Invariato

2. Invariato.

3. Gli Organi di giustizia sportiva sono i seguenti:

a) Invariato.

- della Divisione Calcio a Cinque;
- della Divisione Calcio Femminile;
- di ciascun Comitato Regionale, Provinciale e Locale.

b) Le Commissioni Disciplinari, con competenza rispettivamente per i Campionati e le altre competizioni organizzate nell'ambito:

- della Lega Nazionale Professionisti;
- della Lega Professionisti Serie C;
- della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente al Campionato Nazionale, alle manifestazioni nazionali, al Campionato Femminile e di Calcio a Cinque di Serie A e B;
- di ciascun Comitato Regionale. Le Commissioni Disciplinari fungono altresì da Organi di seconda istanza per quello che riguarda i gravami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali.

b) Le Commissioni Disciplinari, con competenza rispettivamente per i Campionati e le altre competizioni organizzate nell'ambito:

- della Lega Nazionale Professionisti;
- della Lega Professionisti Serie C;
- della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente alle manifestazioni nazionali ed internazionali della L.N.D.;
- del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale per l'attività di propria competenza;
- delle Divisioni Calcio a Cinque e Calcio Femminile per le attività a carattere nazionale di loro competenza;
- di ciascun Comitato Regionale. Le Commissioni Disciplinari fungono altresì da organi di seconda istanza per quello che riguarda i gravami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali.

c) La Commissione d'Appello Federale;

d) l'Ufficio Indagini;

e) la Procura Federale.

c) Invariato.

d) Invariato.

e) Invariato.

4. Omissis.

4. Invariato.

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO

TITOLO III – L'ARTICOLAZIONE

a) Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale

Art. 14

Struttura e funzioni

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.

a) Omissis.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.

Omissis il resto.

c) Divisione Calcio Femminile

Art. 18

Struttura e funzioni

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.

a) Omissis.

Le operazioni di verifica dei poteri e di

NUOVO TESTO

TITOLO III – L'ARTICOLAZIONE

a) Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale

Art. 14

Struttura e funzioni

1. Invariato.
2. Invariato:
3. Invariato.

a) Invariato

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale.

Invariato il resto.

f) Divisione Calcio Femminile

Art. 18

Struttura e funzioni

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.

a) Invariato.

Le operazioni di verifica dei poteri e di

scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.

scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque.

Omissis il resto

Invariato il resto.

d) Divisione Calcio a Cinque

g) Divisione Calcio a Cinque

Art. 20

Art. 20

Struttura e funzioni

Struttura e funzioni

1. Omissis.

1. Invariato.

2. Omissis.

2. Invariato.

3. Omissis.

3. Invariato.

a) Omissis.

a) Invariato.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Calcio Femminile.

Omissis il resto.

Invariato il resto.

“ ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro